



VIA MAIL
SITO **si**
IFO **si**

**Ai Presidenti degli Ordini
dei farmacisti**

**Ai Componenti
il Comitato Centrale**

Loro Sedi

Si informa che il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 1634/2021 ([clicca qui](#)), si è pronunciato, in sede cautelare, sulle modalità di esecuzione dei test antigenici rapidi in farmacia. La Sezione Terza è intervenuta, infatti, sull'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate per l'effettuazione in farmacia di test rapidi nasali per la rilevazione dell'antigene del coronavirus, a seguito di un ricorso proposto in merito dall'Ordine Nazionale dei Biologi, in parziale accoglimento e riforma di un'ordinanza del 09-02-2021 del Tar dell'Emilia-Romagna, affermando, tra l'altro, che il farmacista è ricompreso tra il personale abilitato ad effettuare il test rapido.

L'Accordo in esame prevedeva che tale *test rapido* non venisse eseguito da personale abilitato, ma dallo stesso paziente pur sotto la vigilanza del farmacista.

L'Ordine Nazionale dei Biologi ha sostenuto che *“il prelievo del campione biologico materialmente effettuato dal paziente, seppur sotto la vigilanza del farmacista, non garantisce una sua corretta esecuzione, e generi, pertanto, il rischio di falsi negativi”* e che, al contempo, *“in assoluto, non rientri nelle competenze professionali dei farmacisti, né l'atto materiale del prelievo del campione biologico, né la sua analisi, per quanto effettuata attraverso il semplice utilizzo di un reagente già predisposto dal fabbricante”*.

I giudici amministrativi hanno parzialmente accolto l'istanza di sospensione *“nei limiti in cui il provvedimento impugnato consenta che il predetto test rapido nasale per la rilevazione dell'antigene del coronavirus non venga eseguita da personale abilitato, ma dallo stesso paziente in quanto ciò può determinare un esito incerto, sotto il profilo scientifico, dipendente dall'effettuazione dell'autotest da parte di soggetti inesperti”*. I Giudici hanno, inoltre, considerato *“che l'inevitabile incertezza che può derivare da un test anti-covid effettuato dallo stesso paziente, pur sotto la vigilanza del farmacista, unita alla formalizzazione del risultato determinato dal test può comportare gravi rischi per la salute e la sicurezza pubblica potendo indurre a “falsi negativi” e al mancato isolamento di soggetti affetti dal virus.”*

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

Il Consiglio di Stato ha ritenuto, peraltro, che *“con riguardo alla fattispecie per cui è causa, il test da cui derivino effetti giuridici o sanitari di qualsiasi natura non può che essere effettuato direttamente da personale abilitato, nel quale – ad una prima deliberazione consentita dalla sede cautelare e ritenuto prevalente l’interesse ad un più ampio screening anti-covid della popolazione - va ricompreso il farmacista”*.

Tenuto conto che, come sopra evidenziato, l’ordinanza afferisce alla fase cautelare del contenzioso, sarà cura della Federazione fornire ulteriori informazioni sulla questione.

Cordiali saluti.

Roma, 8 aprile 2021